



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 32

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IZZI	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CORDOLA	MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3150/2015
depositato il 06/05/2015

- avverso la sentenza n. 8928/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
MILANO

contro:
GALANTI DANILA
VIA MALESO 8 07026 OLBIA

difeso da:
GIUDICI PAOLO
VIA GHISLANZONI N. 41 24100 BERGAMO

contro:
GRILLO GIUSEPPE
VIA MALESO 8 07026 OLBIA

difeso da:
GIUDICI PAOLO
VIA GHISLANZONI N. 41 24100 BERGAMO

contro:
ZAGNI GERMANA
VIA MALESO 8 07026 OLBIA

difeso da:
GIUDICI PAOLO
VIA GHISLANZONI N. 41 24100 BERGAMO

N° 32

REG.GENERALE

N° 3150/2015

UDIENZA DEL

20/01/2016 ore 09:30

N°

3188/2016

PRONUNCIATA IL:

20-01-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26-05-2016

Il Segretario

L'Assistente
G. Romeo



(segue)

N° 32

REG.GENERALE

N° 3150/2015

UDIENZA DEL

20/01/2016 ore 09:30

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10/IT/014318/000/P001 SUCCESSIONI 2010

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 10/1T/014319/000/P001 REGISTRO 2010

Trattasi di avvisi di liquidazione n. 10/1T/014318 di € 3.934,76 e n. 10/1T/014319 di € 13.442,88, notificati dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Milano II, ai sig.ri Galanti Danila, Grillo Giuseppe e Zagni Germana.

Mediante tali avvisi, l'Ufficio recuperava l'imposta di bollo e di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2007 e della Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 48/2007 e n. 30 del 2008 in relazione alla registrazione di atto di istituzione di trust.

Con separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, i contribuenti domandavano l'annullamento degli avvisi di liquidazione dell'imposta in quanto, in data 21 maggio 2010, avevano sottoscritto un *trust autodichiarato* e conseguentemente versato l'imposta di registro in misura fissa pari ad € 168,00, stante la non tassabilità di tale atto costitutivo.

Si costituiva l'Ufficio, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni dei contribuenti e la legittimità della ripresa a tassazione dell'imposta in misura proporzionale invece che fissa.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, con sentenza n. 8928/01/2014 accoglieva le doglianze dei ricorrenti, annullando gli avvisi di liquidazione, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese e dichiarava estinto il giudizio di cui a RGR 7489/2013.

Appella L'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza n. 8928/2014 dinanzi alla Commissione Regionale Tributaria per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Si costituiscono con controdeduzioni i contribuenti, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Ribadiscono la riconducibilità del *trust autodichiarato* ad un vincolo di destinazione e non ad un trasferimento della proprietà e pertanto, la non debenza dell'imposta.

La Commissione letti ed esaminati i documenti di causa ritiene infondato e, pertanto, respinge l'appello proposto dall'Agenzia e conferma la sentenza di primo grado a fronte di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto del *trust*, tale da escludere l'applicabilità dell'imposizione ipo-catastale proporzionale se non al momento dell'effettivo arricchimento per i beneficiari, ossia quando i beni verranno trasferiti a quest'ultimi dal *trustee*.

Infatti il *trust* è un istituto giuridico di matrice anglosassone, caratterizzato da un atto volontario, *inter vivos o mortis causa*, con cui il disponente (o *settlor*) affida un patrimonio ad un altro soggetto (*trustee*), con l'incarico di amministrarlo a profitto di terzi (beneficiari). I beni conferiti con il *trust* costituiscono una massa distinta da quella del patrimonio del *trustee* e non possono essere attaccati nè dai creditori del disponente nè da quella del patrimonio del *trustee*, a fronte di una segregazione ad un fine particolare delle componenti patrimoniali in questione, che costituisce lo scopo caratterizzante dell'istituto. Il *trustee* non deve trarre alcun vantaggio dalla

propria

funzione, mentre i beneficiari hanno un diritto personale all'adempimento del *trust* e, inoltre, hanno il diritto di rivendicare il patrimonio fiduciario.

Per il *common law*, il *trustee* è il proprietario legale del patrimonio affidatogli, mentre il beneficiario ne diventa il proprietario secondario secondo l'*equity*.

Proprio tale sdoppiamento del diritto di proprietà, tipico nell'ordinamento anglosassone, ma estraneo agli ordinamenti di *civil law*, ha creato le maggiori difficoltà nel riconoscimento dell'istituto.

Quanto all'imposta pretesa dall'amministrazione finanziaria, non può che criticarsi l'orientamento seguito dall'Agenzia delle Entrate.

In altre parole, alcun effetto traslativo si verifica tra il disponente e il *trustee* al momento della costituzione del *trust*, risultando tale effetto differito al conferimento dei beni ai beneficiari. Conseguentemente, l'imposizione (proporzionale) non può avere luogo *ab origine* (ossia al momento dell'istituzione del *trust*), ma solo al momento delle attribuzioni patrimoniali fra i soggetti ultimi citati.

Si rifiuta, quindi, la visione atomistica del *trust* (adottata invece dall'Agenzia delle Entrate), per cui l'imposizione proporzionale opererebbe tanto in relazione al negozio fra disponente e *trustee*, quanto in relazione all'ulteriore negozio in favore dei beneficiari, ravvisando in entrambi un pieno effetto traslativo.

Il Collegio ritiene di adottare, invece, una concezione "globale" (vedasi Corte di Cassazione, Sez. trib., 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479 e 25480), che tiene in considerazione come i beni non entrino mai nel patrimonio del *trustee* e che questi non possa trarre vantaggio dalla propria posizione, sicché l'effetto traslativo e l'arricchimento si producono solo con l'attribuzione dei beni medesimi ai beneficiari, con il conseguente ampliamento della loro sfera giuridica.

Infatti, l'acquisto da parte del *trustee* "costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetta finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi nel *trust*, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25478).

Stante, nel caso di specie, l'assenza di un trasferimento di beni rilevante, non può che escludersi l'operatività delle imposte ipo-catastali proporzionali, ritenendo dovute esclusivamente le imposte in misura fissa (come in concreto corrisposte).

Per tali ragioni la Commissione ritiene l'appello infondato. Le spese seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico dell'Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.




Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.

Milano, 15 maggio 2016

20.01.2016 My

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



USO RICERCA E STUDI